

Roma, 15 novembre 2010

Prot. n. 4468/2010/F/mgt

Spett. le
Ministero della Salute
Direzione Generale Risorse umane e professioni sanitarie
Direttore Dr. Giovanni LEONARDI
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 R O M A

p.c.

Spett. le
Ministero della Salute
Direzione Generale Risorse umane e professioni sanitarie
Reggente Uff. VI (Vigilanza sugli Ordini e Collegi delle
professioni sanitarie) - Dr.ssa Maria Teresa CAMERA
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 R O M A

Anticipata Via e-mail: segr.rps@sanita.it
g.leonardi@sanita.it
mt.camera@sanita.it

**Oggetto: Ordini professionali e Autorità Giudiziaria – Difetto e/o
insufficienza di comunicazione e/o informativa – Considerazioni**

Gentile Direttore,

desidero renderLa partecipe di alcune considerazioni che sono emerse a seguito di un dibattito recentemente sviluppatosi in seno alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani da me presieduta.

Lo spunto è stato offerto dalla constatazione che sempre più frequentemente la cronaca giudiziaria si occupa di fatti criminosi nei quali concorrono, nell'esercizio della loro attività, medici veterinari iscritti agli Albi professionali.

Attualmente, all'atto dell'acquisizione della notizia, i vertici ordinistici – deputati al costante monitoraggio della condotta dei propri iscritti – si attivano per ottenere tutte le informazioni utili al fine di valutare se la condotta dei professionisti è deontologicamente rilevante per quindi procedere con le dovute contestazioni.

La circostanza che l'informazione in ordine alla condotta illecita di un medico veterinario venga frequentemente acquisita dalle pagine di un giornale o dalla voce di uno *speaker* televisivo appare però allo scrivente la nota dolente di un sistema che rischia di vanificare tutti gli sforzi che gli organismi ordinistici mettono un campo per una corretta ed efficace azione di controllo del rispetto del principio di legalità sul territorio nazionale da parte dei propri iscritti.

Scorrendo gli articoli che disciplinano il procedimento disciplinare, è facilmente rilevabile che mentre esiste in capo alle Autorità Giudiziarie – in quanto espressamente regolamentata – la possibilità sia di richiedere l'apertura di un procedimento disciplinare (art. 38, comma 2, D.P.R. n. 221/1950) nei confronti del sanitario, che il diritto di ricevere "*immediata comunicazione*" dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare (art. 40, comma 1, D.P.R. n. 221/1950), lo stesso obbligo di notifica, di comunicazione e/o di informativa non è previsto in capo alle Autorità Giudiziarie, in favore dell'Ordine professionale.

Ciò detto, sono a richiederLe se ritiene utile un approfondimento in argomento, anche attraverso una consultazione delle altre Federazioni delle professioni sanitarie sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, per verificare se vi sono sufficienti ragioni di opportunità per un'analisi della questione che potrebbe concludersi in una proposta operativa di inoltrare ai competenti uffici legislativi.

Nel ringraziare per l'attenzione che potrà dedicare alle considerazioni innanzi esposte, resto in attesa di un suo gradito riscontro.

Invio un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

